

Regolamento del Percorso di Eccellenza

Approvato nel CdF del 19 Ottobre 2007 con integrazioni approvate nella Giunta di Facoltà del 28 settembre 2010 della I Facoltà di Medicina e Chirurgia

Integrativo del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe 46/S - LM 41)

Facoltà di Farmacia e Medicina

Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Art. 1 **(Finalità)**

Il PERCORSO DI ECCELLENZA ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.

Art. 2 **(Definizione e oggetto)**

1. Il PERCORSO DI ECCELLENZA è un percorso integrativo di un corso di studio e consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente. Il Percorso di Eccellenza è un percorso integrativo, inserito nel regolare corso di studi, consistente in attività didattiche interdisciplinari di tipo seminariale e di tirocinio che mirano a valorizzare il talento di studenti che, durante il primo triennio del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze acquisite. Altro elemento peculiare del Percorso di Eccellenza è la finalizzazione all'esecuzione di progetti di ricerca, sotto la guida (ma soprattutto con la collaborazione) di Docenti tutor, clinici e/o di laboratorio.
2. Le attività di cui al precedente comma sono:
 - in parte programmate dalla struttura didattica di riferimento e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio;
 - in parte concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.
3. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università "La Sapienza".

Art. 3 **(Istituzione dei percorsi di eccellenza)**

1. Il PERCORSO DI ECCELLENZA è approvato da parte della Facoltà.
2. L'istituzione di un PERCORSO DI ECCELLENZA è deliberata dal Senato Accademico, su parere della Commissione per l'innovazione didattica. Sono, altresì, sottoposte alla approvazione della Commissione stessa, espletato l'iter di cui al comma 1 e 2 di questo articolo, le eventuali modifiche del PERCORSO DI ECCELLENZA.
3. Non vi può essere più di un PERCORSO DI ECCELLENZA per ciascun corso di studio.

Art. 4 **(Accesso al percorso di eccellenza)**

1. L'accesso al PERCORSO DI ECCELLENZA avviene su domanda dell'interessato da prodursi entro il limite prefissato dai bandi e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione, alla struttura didattica proponente.
2. Gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel comma 1 del successivo articolo 5, possono presentare la domanda al termine del terzo anno del Corso di studi.
3. In relazione alle potenzialità formative, i posti complessivi a disposizione sono 30 -di norma 6 per ciascun Corso di Laurea-
 - Qualora le domande eccedano il numero previsto per ciascun Corso di Laurea, l'accesso avverrà attraverso graduatorie di merito stilate dalla Commissione giudicatrice preposta sulla base di criteri dalla stessa determinati;

- Qualora le domande per uno o più Corsi di Laurea siano inferiori al numero di posti previsto, la Commissione giudicatrice preposta non provvederà a formulare graduatoria ridistribuendo i posti vacanti nei Corsi di Laurea con maggior numero di candidati.

Art. 5

(Requisiti per l'accesso e la frequenza)

1. I criteri di accesso al percorso sono stabiliti dalla struttura didattica, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi comuni:
 - a. acquisizione entro il 31 Ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisibili e previsti nei primi tre anni;
 - b. conseguimento di una media d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. Per poter proseguire nel PERCORSO DI ECCELLENZA lo studente deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza entro la data prevista per il passaggio all'anno successivo ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
3. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di studio su relazione del docente o dei docenti di riferimento.

Art. 6

(Struttura generale e Organizzazione del percorso di eccellenza; Assistenza ed orientamento agli studenti)

Il Percorso di Eccellenza è strutturato in "Moduli": nel primo (IV anno di corso) gli studenti acquisiranno consapevolezza delle problematiche connesse con la ricerca di base e/o clinica; nel secondo (V anno di corso) apprenderanno quali sono le metodologie e gli strumenti per condurre sperimentazioni ed affrontare i problemi nei diversi ambiti della ricerca di base e/o clinica; nel terzo (VI anno di corso) approfondiranno le diverse modalità di realizzazione di progetti di ricerca sperimentale.

Il Percorso di Eccellenza prevede, per gli studenti ammessi:

1. Partecipazione a lezioni seminariali, da parte dei Docenti della Facoltà e di ogni altra Istituzione qualificata nazionale ed internazionale, secondo le linee guida indicate da ciascun Corso di Laurea Specialistica. Per queste attività teoriche è previsto un impegno non superiore a 40 ore annue;
2. Affidamento a uno o due docenti tutor della Facoltà che ne seguono il percorso e collaborano alla organizzazione delle attività concordate dallo studente; è prevista inoltre la partecipazione alle attività di un progetto specifico di ricerca, concordato con lo studente, secondo le linee approvate specificamente da ciascun Corso di Laurea Specialistica, per un impegno non inferiore a 160 ore annue (a concorrenza delle 200 ore totali);

E' istituita, da parte di ciascun Consiglio di Corso di Laurea, una Commissione per il percorso di eccellenza, con il compito di organizzare le attività didattiche secondo le linee guida definite dai CCL. Le linee guida sono approvate dal Consiglio di Corso di Laurea e modificabili dallo stesso Consiglio.

Art. 7

(Formazione presso Sedi esterne)

La struttura didattica può organizzare per gli studenti del PERCORSO DI ECCELLENZA un periodo di studio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiana o straniera.

Art. 8

(Riconoscimenti finali)

Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea specialistica/magistrale, lo studente che ha concluso un Percorso di Eccellenza riceve un'attestazione del percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di afferenza, con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione, ed andrà registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l'Università conferisce allo studente un premio pari all'importo delle tasse versate nell'ultimo anno di corso.